

Allegato B – REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

SOLETO S.p.A.

Capitale Sociale: Euro 3.500.000 i.v.
Sede Legale: Milano, Via Don Giovanni Minzoni 1
Codice Fiscale e Partita IVA: 10640540158
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero 1394003

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO “SOLETO Tf 6,5% Sett22 Amort Eur”

Obbligazioni di valore nominale unitario di 100.000 euro rientranti nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/98 e successive modificazioni e su cui, pertanto, non si applicano le disposizioni in materia di offerta al pubblico

CODICE ISIN IT0005215055

Il presente Regolamento disciplina termini e condizioni del prestito obbligazionario denominato “SOLETO Tf 6,5% Sett22 Amort Eur”.

La sottoscrizione e/o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 1 – Definizioni

Nel presente Regolamento i termini in maiuscolo sotto riportati hanno il seguente significato:

Ammortamenti: indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito;

Assemblea dei portatori: l'assemblea in cui hanno diritto di riunirsi gli Obbligazionisti per deliberare sulle materie indicate dall'articolo 2415 del Codice Civile;

Beni: indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni, strumenti finanziari e partecipazioni societarie detenuti dalla società stessa,

Business Plan: il business plan indicante, tra l'altro, gli obiettivi reddituali e di patrimonializzazione, approvato dall'Emittente in data 24 Maggio 2016 ed incluso nell'information memorandum disponibile sul sito web dell'Emittente <http://www.soletospa.it>

Cambio di Controllo: indica (i) l'acquisto da parte di un terzo diverso da Luigi Giovinazzo del controllo della società ai sensi dell'articolo 2359, par. 1, com. 1 del codice civile e/o (ii) l'acquisto da parte di un terzo diverso da Luigi Giovinazzo del diritto di nominare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della Società;

Data di Rimborso Anticipato: indica, in caso di rimborso anticipato a favore dei Portatori, la data in cui i Titoli saranno rimborsati dall'Emittente;

Data di Calcolo: ha il significato di cui al successivo articolo 14 – paragrafo VI;

Data di Pagamento degli Interessi: indica la data di pagamento degli interessi agli Obbligazionisti, ovvero il 27 Settembre e il 27 Marzo di ogni anno sino alla Data di Scadenza, a partire dal 27 Marzo 2017; nel caso in cui tale data cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo

Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti;

Data di Rimborso: indica la data in cui le Obbligazioni saranno rimborsate, in base al piano di ammortamento di cui al successivo articolo 11; nel caso in cui tale data cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti;

Data di Valutazione: indica il 31/12 e il 30/6 di ogni anno a partire dal 2016.

Dichiarazione sui Parametri: ha il significato di cui al successivo articolo 14 – paragrafo XX;

EBITDA: indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti sulla base dello schema di conto economico consolidato della Società, predisposto in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito, rettificato del controvalore dei canoni di leasing che verranno considerati come da principi contabili internazionali;

Giorno Lavorativo: indica qualsiasi giorno in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro;

Legge Fallimentare: indica il Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

Obbligazioni: indica i Titoli;

Obbligazionisti o Portatori: indica i portatori delle Obbligazioni;

Evento Pregiudizievole Significativo: indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni economiche, finanziarie, il patrimonio e/o l'attività dell'Emittente in modo tale da pregiudicare sostanzialmente la capacità dell'Emittente stessa di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

Evento Rilevante: ha il significato di cui al successivo articolo 12;

Parametri Finanziari: ha il significato di cui al successivo articolo 14 – paragrafo VI;

Patrimonio Netto: indica la somma algebrica delle seguenti voci: "Capitale sociale", "Riserva da sovrapprezzo delle Azioni", "Riserva di rivalutazione", "Riserva legale", "Riserve statutarie", "Riserva per azioni proprie in portafoglio", "Altre riserve", "Utili (Perdite) portati a nuovo", "Utile (Perdita) dell'esercizio", "Capitale e riserve di terzi", "Utile (Perdita) di terzi", sulla base della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, predisposta in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito.

Prestito: ha il significato di cui al successivo articolo 2;

Net Debt: indica, in relazione alla Società e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, la somma algebrica complessiva delle passività finanziarie correnti e non correnti, ivi inclusi i debiti per operazioni di factoring pro solvendo, per leasing ed i debiti IVA, INPS e per imposte dirette non versati alle scadenze ordinarie inclusi quelli per i quali sia stata richiesta o verrà richiesta la rateizzazione alle autorità competenti a seguito di ricevimento di atti di contestazione di omesso e/o insufficiente versamento (quali ad esempio avvisi bonari cartelle esattoriali o quant'altro) al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 "Raccomandazioni per l'attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti", nonché eventuali finanziamenti soci non postergati al Prestito.

Rapporto tra Net Debt/EBITDA: indica il rapporto tra indebitamento finanziario netto "Net Debt" e EBITDA;

Rapporto tra Net Debt/PN: indica il rapporto tra indebitamento finanziario netto "Net Debt" ed il Patrimonio Netto;

Rappresentante Comune: rappresentante nominato dagli Obbligazionisti per la tutela dei propri interessi comuni e investito degli obblighi e poteri di cui all'articolo 2418 del Codice Civile;

Rimborso Anticipato Obbligatorio: ha il significato di cui al successivo articolo 12;

Risultato Operativo: indica la differenza tra il totale della voce contabile "Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni" ed il totale della voce contabile "Costi operativi", sulla base dello schema di conto economico della Società predisposto in conformità ai principi contabili in vigore per la Società al momento dell'Emissione del Prestito;

Tasso di Interesse Iniziale: indica il tasso del 6,5% (sei virgola cinque per cento) applicato per il calcolo degli interessi;

Vincolo: indica qualsiasi fideiussione, garanzia personale, ipoteca, pegno, altra garanzia reale, onere o altro vincolo di natura reale o privilegio su beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale);

Vincoli Ammessi: indica:

- i Vincoli Esistenti;

- ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;

- in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, Vincoli costituiti su Beni per un valore non eccedente Euro 500.000 (cinquecentomila).

Articolo 2 - Emittente e importo

Soletto S.p.A. emette un prestito obbligazionario denominato "**SOLETO Tf 6,5% Sett22 Amort Eur**" di importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 5,0 milioni (cinque milioni) (il "**Prestito**").

Articolo 3 – Titoli

Il prestito, rappresentato da obbligazioni per un importo nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 5,0 milioni (cinque milioni) (in seguito anche il "**Prestito**") è costituito da un massimo di n. 50 titoli obbligazionari del valore nominale di Euro 100.000,00 (cento mila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (i "**Titoli**"). Le Obbligazioni saranno al portatore e saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF.

Articolo 4 – Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità delle Obbligazioni

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria degli investitori professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 ("**Investitori Professionali**").

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai

regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 5 – Valuta di emissione

Il Prestito è denominato in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Articolo 6 – Prezzo di emissione

I Titoli saranno emessi alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (cento mila/00) per ogni Titolo.

Articolo 7 – Data di emissione e data di godimento

Il Prestito viene emesso ed ha godimento dal 27 Settembre 2016.

Articolo 8 – Durata

Il Prestito ha durata di anni 6 (sei) a far data dalla Data di emissione e verrà rimborsato – fatto salvo quando disciplinato all'articolo 12 - alla pari, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di capitale aventi scadenza il 27 Marzo ed il 27 Settembre di ogni anno solare, a partire dal 27 Marzo 2018 e fino alla data di scadenza finale fissata il 27 Settembre 2022.

Articolo 9 – Interessi del Prestito Obbligazionario

I titolari del Prestito hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT ICMA (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile alla Data di Pagamento degli Interessi di ogni anno, a partire dal 27 Marzo 2017 fino al 27 Settembre 2022, e da calcolarsi sul valore nominale residuo delle Obbligazioni. Il tasso fisso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al Tasso di Interesse Iniziale.

Nel caso in cui l'Emittente, in uno qualsiasi degli esercizi di durata del Prestito, non rispetti uno o più Parametri Finanziari (come definiti dall'articolo 14 paragrafo vi), il tasso d'interesse nominale annuo sarà pari al Tasso di Interesse Iniziale maggiorato di 100 basis points, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12. Tale aumento si applica per il periodo di interessi che decorre dalla Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Calcolo nell'ambito della quale sia stato riscontrato il mancato rispetto dei Parametri Finanziari (di cui all'art. 14 paragrafo vi) di cui sopra e costituisce l'ammontare massimo di incremento di tasso. Qualora nell'ambito della successiva Data di Calcolo l'Emittente rispetti i Parametri finanziari (di cui all'art 14 paragrafo vi) il tasso fisso nominale lordo annuo sarà pari al Tasso di Interesse Iniziale per il Periodo di interessi che decorre dalla Data di Pagamento degli Interessi successiva alla Data di Calcolo.

Articolo 10 – Collocamento

La sottoscrizione del Prestito "SOLETO Tf 6,5% Sett22 Amort Eur" verrà effettuata dal 19 Settembre 2016 al 23 Settembre 2016 presso Banca Sella S.p.A.. Banca Sella S.p.A. non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Emittente e/o dei Sottoscrittori in ordine alla emissione e collocamento del Prestito.

Qualora il Prestito non venga collocato interamente alla data del 27 Settembre 2016, l'Emittente si riserva la facoltà di riaprire il collocamento dal 29 Settembre 2016 sino al 31 Dicembre 2016, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 5,0 milioni precedentemente citato. Il prezzo di collocamento dei Titoli sottoscritti tra il 29 Settembre 2016 ed il 31 Dicembre 2016 sarà pari al valore nominale di 100.000 euro (cento mila), maggiorato del rateo interessi maturato dalla data del 29 Settembre 2016 alla data di sottoscrizione.

Articolo 11 – Modalità di rimborso del Prestito Obbligazionario

Il Prestito sarà oggetto di rimborso – fatto salvo quando disciplinato all'articolo 12 – alla pari, secondo il piano di ammortamento di seguito riportato, a rate semestrali costanti di capitale aventi scadenza il 27 Marzo ed il 27 Settembre di ogni anno solare, a partire dal 27 Marzo 2018 e fino alla data di scadenza finale fissata il 27 Settembre 2022: qualora la Data di Rimborso cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Data di Rimborso	Percentuale rimborsata per singola obbligazione dal valore nominale di euro 100.000	Capitale rimborsato per singola obbligazione dal valore nominale di euro 100.000
27 Marzo 2018	10%	10.000,00
27 Settembre 2018	10%	10.000,00
27 Marzo 2019	10%	10.000,00
27 Settembre 2019	10%	10.000,00
27 Marzo 2020	10%	10.000,00
27 Settembre 2020	10%	10.000,00
27 Marzo 2021	10%	10.000,00
27 Settembre 2021	10%	10.000,00
27 Marzo 2022	10%	10.000,00
27 Settembre 2022	10%	10.000,00

Articolo 12 – Rimborso Anticipato del Prestito Obbligatorio

Ciascun Portatore avrà la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli da esso sottoscritti entro un congruo termine da determinarsi nel regolamento del prestito e comunque soltanto dopo l'adozione di apposita delibera dell'assemblea dei Portatori che attesti il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento Rilevante"):

- i. mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, a titolo di capitale e/o a titolo di interessi;
- ii. il Rapporto Net Debt/EBITDA dell'Emittente ad una qualsivoglia Data di Calcolo nella durata del Prestito sia maggiore di 3,75;
- iii. il superamento del valore dei Parametri Finanziari riportati nel Regolamento del Prestito per 2 (due) rilevazioni consecutive in assenza di disponibilità dei soci ad effettuare un aumento di capitale o un finanziamento soci (postergato al rimborso del minibond) che consenta un riallineamento ai parametri del business plan entro 60 giorni dalla ultima Data di Calcolo;
- iv. mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno della clausola "Impegni dell'Emittente" del regolamento del Prestito, ivi incluso l'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari così come definiti nel presente Term Sheet e nel Regolamento del Prestito;
- v. il verificarsi dello stato di insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare") ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa;
- vi. il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile;
- vii. il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero la stipula di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182bis Legge Fallimentare ovvero articolo 67, comma 3, lettera (d), Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- viii. l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività;
- ix. l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, e protesti di assegni, per qualsiasi importo;
- x. l'elevazione nei confronti dell'Emittente di iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila);
- xi. la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- xii. il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale si verifichi un Cambio di Controllo;
- xiii. il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xiv. il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi rilevanti dell'Emittente ai sensi del regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o opponibile ai terzi;
- xv. l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (c.d. delisting);
- xvi. il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario

dell'Emittente, a condizione che tale inadempimento possa comportare la risoluzione, il recesso o la decadenza dal beneficio del termine (comunque denominati) con la conseguenza di rendere esigibili obbligazioni dell'Emittente per importi superiori ad Euro 200.000 (euro duecento mila);

- xvii. il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xviii. le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- xix. la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;
- xx. il mancato esaudimento, da parte dell'Emittente, delle richieste dei Portatori esplicitate nella sezione "Diritti dei Portatori" nei termini temporali previsti;
- xxi. la mancata pubblicazione sul proprio sito internet della Dichiarazione sui Parametri entro i termini e secondo le modalità previsti nell'articolo 14.

A seguito della richiesta di rimborso anticipato da parte di un Portatore, da inviarsi a mezzo PEC almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, ovvero secondo le modalità diverse eventualmente richieste dalla Borsa (a titolo esemplificativo, tramite pubblicazione sul sito internet dell'Emittente), le somme dovute dall'Emittente al Portatore richiedente diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione ai Titoli alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare al mercato, con le modalità indicate all'articolo 18, l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato da uno o più Portatori con l'indicazione specifica dell'evento che, secondo il relativo Portatore richiedente, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli

In aggiunta a quanto sopra indicato, nel caso in cui il rappresentante comune dei Portatori non sia stato nominato, l'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori tramite Monte Titoli, oltre che con le modalità previste nell'articolo 18, l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato da uno o più Portatori con l'indicazione specifica dell'evento che, secondo il relativo Portatore richiedente, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli salvo che l'Emittente stessa, entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, non contesti per iscritto al/i Portatore/i richiedente/i detta violazione, ritenendo la richiesta di rimborso infondata. In tal caso la definizione della contestazione sarà demandata (su richiesta del/i Portatore/i richiedente/i) alla determinazione di un collegio formato da tre arbitri (scelti tra soggetti con comprovata esperienza nella/e materia/e oggetto della contestazione) di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal/i Portatore/i che abbiano attivato la procedura e il terzo di comune accordo dai primi due arbitri. I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000. La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Articolo 13 – Pagamento in un Giorno Lavorativo

Qualora la Data di Rimborso e/o la Data di Pagamento degli Interessi non fossero un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Articolo 14 – Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:

- i. (a) non modificare il proprio oggetto sociale in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente stessa e (b) comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi modifica del proprio oggetto sociale;
- ii. (a) non distribuire le riserve disponibili esistenti alla Data di Emissione, (b) non distribuire gli utili conseguiti per importi annui superiori al 10,0% dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio della Società.

- iii. (a) non corrispondere in alcun caso compensi annui ai soci ed agli amministratori superiori complessivamente ad Euro 627.000 (euro seicentoventisette mila) per ogni esercizio della durata del Prestito; (b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi reddituali e di patrimonializzazione previsti nel business plan, a ridurre i compensi di soci ed amministratori del 30% annuo, sino a quando la Società non si sarà riallineata agli obiettivi del business plan;
- iv. non approvare né compiere operazioni di acquisizione o cessione di immobili non strumentali all'attività, di acquisizione o cessione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione o cessione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione con società terze e/o con società controllanti, controllate, collegate, se le suddette aziende sono operative in settori di attività diversi dal core business della Società (le "**Operazioni Vietate**");
- v. con riferimento all'Emittente, non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga prontamente ripristinato il capitale sociale dell'Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione;
- vi. far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, ovvero risultanti dalla relazione semestrale consolidata al 30 giugno precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i "**Parametri Finanziari**");

Rapporto Net Debt/EBITDA non superiore ai valori indicati anno per anno nella seguente tabella:

Ratio Term Sheet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Net Debt/EBITDA	2,5	2,3	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7

Rapporto Net Debt/PN: non superiore ai valori indicati anno per anno nella seguente tabella:

Ratio Term Sheet	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Net Debt/PN	3,0	2,2	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5

I Parametri Finanziari saranno calcolati su base annuale (i.e. con riferimento alla situazione semestrale, si farà riferimento agli ultimi 12 mesi) e comunicati alla data di pubblicazione della relazione finanziaria approvata dall'assemblea (ciascuna una "**Data di Calcolo**"), con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato chiuso il 31 dicembre precedente alla relativa Data di Calcolo ovvero ai dati risultanti dal bilancio semestrale consolidato chiuso il 30 giugno precedente alla relativa Data di Calcolo.

- vii. approvare il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvare la relazione semestrale entro 90 giorni dalla chiusura del semestre;
- viii. non costituire alcun Vincolo sui propri Beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- ix. non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei propri Beni;
- x. non richiedere l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. delisting), né permettere o consentire tale esclusione;
- xi. osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- xii. rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- xiii. sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Titoli;

- xiv. pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, entrambe redatte sia su base individuale che consolidata;
- xv. comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di qualsiasi Evento Rilevante;
- xvi. comunicare prontamente ai Portatori il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xvii. comunicare prontamente ai Portatori (secondo le modalità di comunicazione indicate all'articolo 18) l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad Euro 200.000 (euro duecento mila);
- xviii. comunicare prontamente ai Portatori (secondo le modalità di comunicazione indicate all'articolo 18) l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni su decisione di Borsa Italiana;
- xix. aggiornare di anno in anno, per tutta la durata del Prestito, e comunicare prontamente ai Portatori il rating emesso da società di rating di primario standing quali Cerved e Crif;
- xx. entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci, mettere a disposizione degli Obbligazionisti, con le modalità di cui all'articolo 18 che segue, una dichiarazione scritta firmata dal legale rappresentante dell'Emittente (e controfirmata dal revisore o dalla società di revisione dell'Emittente) che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare le relative risultanze ("Dichiarazione sui Parametri").

Articolo 15 – Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti prodotti dalle Obbligazioni, ricorrendone le condizioni, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni (applicazione, ai soggetti specificamente individuati, di una imposta sostitutiva nella misura del 26%). In mancanza, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni (applicazione di una ritenuta, a titolo di acconto o di imposta, a seconda della natura del soggetto percettore, in misura del 26%). Ricorrendone i presupposti, si applicano altresì anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n.461 e successive modificazioni (applicazione di una imposta sostitutiva ai redditi diversi di natura finanziaria nella misura del 26%).

Sono, inoltre, a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque risultare soggette le Obbligazioni, salvo diversa norma di legge.

Articolo 16 – Garanzie per garantire il buon esito delle Obbligazioni

Non sono state costituite garanzie per il rimborso delle Obbligazioni. Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 17 – Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli

E' prevista la negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso.

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

Articolo 18 – Comunicazioni

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.soletospa.it e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT PRO e secondo la disciplina applicabile.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

Articolo 19 – Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli interessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 20 – Diritti dei Portatori

È riservata ai Portatori la facoltà di richiedere all'Emittente

- La nomina di un Consiglio di Amministrazione, di cui 1 membro deve essere espressione dei Portatori.
- La nomina di un sindaco, all'interno del Collegio Sindacale, che sia espressione dei Portatori.

Tale facoltà sarà esercitabile dai Portatori mediante apposita delibera dell'Assemblea dei Portatori. L'Emittente si impegna ad esaudire le eventuali richieste entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla ricezione (tramite raccomandata A/R) della delibera dell'Assemblea dei Portatori.

Articolo 21 – Rappresentante Comune

Potrà essere nominato un Rappresentante Comune, il quale avrà la rappresentanza dei Portatori. Tutte le comunicazioni all'Emittente da parte dei Portatori avverranno per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato).

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento di un Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Articolo 22 – Assemblea dei Portatori

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Articolo 23 – Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

Articolo 24 – Servizio del Prestito Obbligazionario

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Articolo 25 – Legge regolatrice e Foro competente

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per effetti del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 26 – Delibere, autorizzazioni, approvazioni

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dall'Emittente con delibera assunta in data 14 Giugno 2016 depositata il 21 Giugno 2016 presso il Registro delle Imprese di Milano. In particolare l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni ordinarie per un valore nominale complessivo fino a concorrenza di Euro 5.000.000 (cinque milioni).

Articolo 27 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Art. 18.

